



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 510

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni". Individuazione delle modalità di informazione e dei criteri e modalità di applicazione delle disposizioni stabilite all'articolo 18, concernenti la verifica straordinaria sui contributi di competenza dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

Il giorno **24 Aprile 2020** ad ore **14:15** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale italiano in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19.

Con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - e successivi Decreti del Presidente del Consiglio sono state introdotte misure, oltre che di contrasto alla diffusione del predetto virus, di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.

Con la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni" anche la Provincia Autonoma di Trento ha definito misure straordinarie per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e per la promozione della ripresa economica del Trentino.

In tale contesto, sono state anche disciplinate specifiche misure per l'accrescimento dell'efficienza del sistema provinciale, tra le quali una verifica straordinaria sui contributi, come definita all'articolo 18 della predetta legge provinciale - articolo che recita: "*Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali sono revocati in caso di inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con deliberazioni della Giunta provinciale. Queste deliberazioni individuano le modalità di informazione anche in modo differenziato con riferimento ai soggetti beneficiari, ai settori d'intervento e alla disciplina provinciale in base alla quale è stato concesso il contributo. Le deliberazioni definiscono criteri e modalità di applicazione di quest'articolo e ogni altro elemento necessario alla sua attuazione.*".

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, individuare le modalità di informazione nonché i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 2/2020, in seguito definite come "*Disposizioni Attuative dell'articolo 18 della L.P. n. 2/2020*", per quanto concerne le tipologie di contributi di competenza dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di cui all'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Tali *Disposizioni Attuative* sono definite nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In relazione alle *Disposizione Attuative* in esame sono stati acquisiti in via preventiva i pareri degli organi di staff competenti in materia, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale n. 2/2020;
- visto l'articolo 39 ter della legge provinciale n. 3/2006;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le “*Disposizioni Attuative dell’articolo 18 della L.P. n. 2/2020*”, di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti l’individuazione delle modalità di informazione e dei criteri e modalità di applicazione delle disposizioni relative alla verifica straordinaria sui contributi di competenza dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE), ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1. trovano applicazione dalla data di approvazione della presente deliberazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 16:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Disposizioni attuative

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

## ***Disposizioni Attuative dell'articolo 18 della L.P. n. 2/2020***

*“Accrescimento dell'efficienza del sistema provinciale. Modalità di informazione e criteri e modalità per la verifica straordinaria sui contributi di competenza dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)”*

### **1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, l'articolo 18 della legge provinciale n. 2/2020 stabilisce che i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali sono revocati in caso di inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con deliberazioni della Giunta provinciale. Con queste deliberazioni sono individuate:
  - le modalità di informazione, anche in modo differenziato con riferimento ai soggetti beneficiari, ai settori d'intervento e alla disciplina provinciale in base alla quale è stato concesso il contributo;
  - i criteri e le modalità di applicazione della predetta disposizione e ogni altro elemento necessario alla sua attuazione.
  
2. Queste Disposizioni Attuative definite ai sensi della normativa indicata al precedente comma 1, trovano applicazione per i contributi di competenza dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di cui all'articolo 39 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concessi a valere sulle seguenti leggi provinciali:
  - legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 - Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia;
  - legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 - Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica;
  - legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 - Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione;
  - legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 - Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento;
  - legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 - Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera;
  - legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 - Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia;

- legge provinciale 3 dicembre 1999, n. 6 - Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale.

## **2. MODALITA' DI INFORMAZIONE**

1. Sono individuate modalità semplificate di informazione ai soggetti destinatari del contenuto di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 2/2020, in qualità di beneficiari di agevolazioni ai sensi delle leggi provinciali individuate al punto 1, comma 2.
2. Fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3, l'APIAE informa i soggetti interessati circa l'effettuazione della verifica straordinaria prevista dalla normativa indicata al punto 1, comma 1, e dei relativi criteri e modalità applicative mediante pubblicazione delle presenti Disposizioni Applicative nel sito istituzionale della Provincia stessa secondo criteri di trasparenza, facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, ai sensi della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5". A tale pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione o identificazione.
3. Nel caso i soggetti beneficiari dei contributi siano Enti locali, l'APIAE assicura l'informazione di cui al comma 1 a tali soggetti mediante comunicazione tramite:
  - a) PITRE per gli enti dotati di detto sistema;
  - b) posta elettronica certificata per tutti gli altri enti.

## **3. SOGGETTI INTERESSATI**

1. Le presenti Disposizioni Applicative trovano attuazione nei confronti di tutti i soggetti beneficiari di contributi a valere sulle leggi provinciali indicate al punto 1, comma 2, fatta eccezione per gli Enti locali, Aziende Municipalizzate e Società controllate dagli Enti Locali ricadenti in una delle seguenti fattispecie:
  - a) abbiano presentato, nei termini previsti, richiesta di applicazione del comma 8 bis dell'articolo 9 della legge provinciale n. 1/2014, come novellato dalla legge provinciale n. 21/2015, che prevede la possibilità per tali soggetti, beneficiari di contributi ai sensi della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), e della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), di utilizzare i finanziamenti già concessi per altri interventi previsti dalle predette leggi, ai sensi del punto 1 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 2183 del 2 dicembre 2016 e s.m.
  - b) abbiano presentato, nei termini previsti, richiesta di applicazione dell'articolo 18, comma 1ter, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, così come modificato dalle legge provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017, articolo 5, comma 3, che prevede

la possibilità di richiedere la decadenza del contributo provinciale, con riconoscimento delle spese sostenute, ai sensi del punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 2183 del 2 dicembre 2016 (concernente “*Criteri di attuazione del comma 8 bis dell’articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, come introdotto dall’articolo 20 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21. Utilizzo di finanziamenti già concessi agli enti locali dalle leggi di settore relative all’energia per altri interventi in materia di energia*”), come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1675 del 14 settembre 2018;

- c) abbiano presentato, nei termini previsti, richiesta di applicazione della disciplina generale prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, allegato 2, ai sensi del punto 3 bis del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 2183 del 2 dicembre 2016, aggiunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1675 del 14 settembre 2018, per contributi relativi a interventi completati e/o rendicontati oltre i termini originariamente previsti, ma comunque entro il 31 dicembre 2018, anche con riferimento alla mancata osservanza dei termini di completamento e/o rendicontazione.

#### **4. TERMINI E MODALITA’ DI REVOCA DEI CONTRIBUTI**

1. In caso di mancato riscontro in forma scritta da parte dei soggetti interessati all’informazione esperita secondo le modalità di cui al punto 2, decorso un periodo di 30 giorni dalla pubblicazione dell’informazione stessa, APIAE procede, anche in via cumulativa, alla revoca dei contributi indicati al punto 1, secondo le modalità individuate ai successivi commi.
2. E’ disposta la revoca dei contributi concessi e non ancora liquidati, in tutto o in parte, che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni risultano di importo residuo inferiore a 100.000 euro, concessi prima del 31 dicembre 2009. E’ fatto salvo il riconoscimento delle somme già liquidate, anche in quota parte, a titolo di acconto su stati d’avanzamento lavori, che pertanto non dovranno essere restituite all’Agenzia. Sono, inoltre, fatte salve le posizioni in corso di verifica dalla struttura provinciale competente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
3. Le economie di spesa relative alle somme revocate rimangono disponibili sul bilancio dell’APIAE.
4. La Provincia potrà definire con successivi provvedimenti la ridestinazione delle risorse derivanti dalle revoche per altri interventi oppure l’eventuale restituzione alla stessa, anche mediante regolazione contabile.
5. A seguito della revoca dei contributi di cui al comma 1. l’APIAE dispone specifica comunicazione ai soggetti interessati, secondo le medesime modalità di informazione indicate al punto 2.